



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
pec: consigionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 8 novembre 2012
Prot. n. 0009306/U/24
Circolare n. 1085
N. allegati: 5

VIA E-MAIL

e p.c.

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.SS.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali e
dei rapporti di lavoro
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
LL.SS.

OGGETTO: titoli di studio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. Parere CUN n. 1540 del 23.10.2012.

L'art. 3, comma 2, lettera d), della legge n. 12/1979 prevede come titoli di studio utili per l'ammissione all'esame di stato la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.



Al fine di limitare gli effetti della "riconducibilità", che con le numerose classi di laurea esistenti può provocare l'inserimento di diplomi e lauree non proprio pertinenti col profilo di consulente del lavoro, il Ministero del Lavoro aveva disposto che l'equipollenza doveva essere richiesta direttamente dall'interessato al CUN in base agli specifici piani di studio frequentati.

Dopo circa due anni di applicazione di questo criterio, si sono registrati sul territorio dei problemi in alcune Direzioni Regionali del Lavoro, dove alcuni candidati sono stati ammessi con riserva, in attesa del parere di equipollenza del CUN, nonostante ci si trovasse di fronte a lauree che rientravano tra quelle previste nelle circolari di riferimento dello scrivente (nn. 992/2007 e 997/2008).

Il problema nasce dall'obiettivo difficoltà di orientarsi nelle varie classificazioni ed equipollenze che nel frattempo si sono stratificate, rendendo il quadro, per i non addetti ai lavori, praticamente inaccessibile.

Dopo una serie di riunioni presso il MIUR, con la presenza dei rappresentanti del Ministero del Lavoro, è stato chiesto al CUN un provvedimento chiarificatore che definisse con precisione quali siano i diplomi universitari utili per accedere all'esame di Consulente del Lavoro.

Il CUN con il parere in oggetto ha chiuso definitivamente la questione, dando finalmente dei punti fermi per orientarsi nelle varie classi di laurea.

Come si può notare subito, l'individuazione che ha fatto il CUN è perfettamente in linea con quanto questo Consiglio Nazionale aveva espresso nelle circolari sopra riferite. Solo che adesso si è in possesso del parere di conformità del massimo organo statale in materia, per cui non potranno più esserci discussioni o dubbi in merito.

Sarà sufficiente confrontare la classe di laurea posseduta dal candidato con l'elenco proposto dal CUN con l'avvertenza, a causa della stratificazione normativa che si è creata in materia, di porre la massima attenzione alle lauree conseguite in periodi nei quali le stesse avevano una diversa classificazione rispetto all'attuale.

Per l'equipollenza di tali lauree ci sono delle disposizioni apposite, il D.M. 9/7/2009 ed il D.I. 11/11/2011.

Il primo provvedimento si occupa di equiparare le lauree del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche e lauree magistrali. Alla fine di detto D.M. c'è una tabella riepilogativa, molto chiara, dove si è provveduto ad evidenziare in giallo le lauree inerenti il profilo professionale del Consulente del Lavoro.

Per quanto attiene al D.I. dell'11.11.2011, si occupa di equiparare i diplomi delle scuole dirette a fini speciali di durata triennale, istituite ex D.P.R. n. 162/1982, e i diplomi universitari, ex legge n. 341/1990. Anche in questo caso sono allegate due comode tabelle dove sono stati evidenziati i profili interessati.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)